

presidente@pec.governo.it

protocollo.dagl@mailbox.governo.it

protocollo@pec.enac.gov.it

uffgabinetto@postacert.istruzione.it
segreteria.azzolina@istruzione.it

segreteria.ministro@miur.it
uffleg@postacert.istruzione.it

Spett.le
**Presidenza del Consiglio
dei Ministri**
Palazzo Chigi
Piazza Colonna, 370
00187 Roma RM

Spett.le
**ENAC - Ente Nazionale
Aviazione Civile**
Viale Castro Pretorio, 118
00185 Roma RM

Spett.le
Ministero dell'Istruzione
Viale Trastevere, 76/A
00153 Roma RM

Spett.le
Ministero dell'Università e Ricerca
Via Michele Carcani, 61
00153 Roma RM

Torino, 5 marzo 2020

Oggetto: Emergenza "corona virus" e Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9.

Scrivo in qualità di Presidente dell'A.I.A.V., Associazione Italiana degli Agenti di Viaggio, con sede a Torino, con riferimento ai più recenti provvedimenti assunti dal Governo, in relazione all'emergenza Coronavirus e, in particolare, al Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9.

Al fine di fare chiarezza nei confronti delle agenzie di viaggio nostre associate, desidero precisare che, alla luce dei provvedimenti adottati con il Decreto Legge di cui sopra, ed in particolare alle disposizioni di cui all'art. 28, spiegheremo agli associati quanto segue:

- 1) Sono da rimborsare i biglietti aerei, ferroviari, marittimi, per trasporto su acque interne o terrestri, esclusivamente ai seguenti soggetti:
 - a) persone in quarantena e persone in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
 - b) persone residenti o domiciliate nelle cosiddette "zone rosse" come individuate dalla legge, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei decreti;
 - c) persone positive al Covid-19 con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
 - d) persone che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dalla legge, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei decreti;
 - e) persone che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
 - f) persone che hanno acquistato titoli di viaggio aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 (e quindi non ove vi sia il "rischio" di quarantena).
- 2) Solo i soggetti sopra indicati possono recedere senza penali dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dalla legge (ottenendo il rimborso o un voucher).
- 3) I viaggi di istruzione sospesi fino al 3 aprile 2020, solo con riferimento ai viaggi aventi quali partenza o destinazione le "zone rosse", possono essere rimborsati senza penali anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
- 4) In caso di annullamento del pacchetto turistico il vettore procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell'organizzatore ovvero all'emissione di un voucher.
- 5) Stante il richiamo alle "norme di applicazione necessaria", tutte le previsioni relative ai rimborsi da eseguire verso gli organizzatori o verso i consumatori, sono da ritenersi dettate nei confronti di tutti i fornitori/vettori aventi sede in Italia quanto all'estero.

A fronte delle molte difficoltà che le agenzie di viaggio stanno però incontrando nell'ottenere i predetti rimborsi di cui al punto 5), desideriamo far sapere - con estrema chiarezza - che comunicheremo alle agenzie di viaggio di procedere al rimborso dei clienti solo dopo aver ottenuto, a loro volta, il rimborso da parte di fornitori di servizi e vettori aerei.

Chiediamo che venga precisato se sia obbligo del consumatore accettare la forma di rimborso (contanti/voucher/riprotezione) scelta dall'organizzatore / vettore o se sia sua facoltà identificare la forma di rimborso preferita.

Chiediamo inoltre che venga precisato se, in caso di viaggi/pacchetti turistici aventi quali destinazione Paesi nei quali viene disposta (*o potrebbe essere disposta*) la "quarantena" dei viaggiatori provenienti dall'Italia, sia data la possibilità - o meno - al viaggiatore di annullare il viaggio/pacchetto senza la corresponsione di penali, precisando altresì da chi debbano essere sostenute (*laddove il viaggio venga effettuato*) le eventuali spese di "quarantena".

Al di fuori delle ipotesi sopra riportate, intendiamo ogni cancellazione o annullamento o recesso, sottoposto alle ordinarie regole circa l'applicazione di penali a carico del viaggiatore.

I migliori saluti.

Il Presidente
Fulvio Avataneo

